



SENTENZA	1935	2019
CRON.	4767	2019
REP.	2212	2019

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME del POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA

<<◇>>

Il Giudice onorario del Tribunale di Torre Annunziata in funzione di giudice monocratico, dott. Maria Giugliano, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. R.G.A.C. 2711/2015 avente ad oggetto opposizione 615 c.p.c

TRA

in p.l.rpt.l rappresentato e difeso

lett.te dom.to presso il suo studio in virtù di procura a margine dell'atto di opposizione

CONTRO

in p.l.tp.t. rapppta e difesa dall'avv.

ed

elett.te dom.ta presso il suo studio in virtù di procura alle liti in calce alla comparsa

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Si da atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello "svolgimento del processo" e dunque ai sensi delle indicazioni del secondo comma dell'art.132 c.p.c. come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45 comma 17 della legge 18 giugno 2009 n. 69. Pertanto, devono all'uopo considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia sia l'atto introduttivo che la comparsa che ogni altro atto del giudizio nonché le istanze di cui ai verbali di causa ed ogni altra attività ivi verbalizzata.

In sintesi, l'opponente ritiene e si oppone all'inizio dell'esecuzione e chiede l'accertamento della contrarietà a legge in particolare per contrarietà alla norma sull'usura, difetto di causa , certezza del dirittoecc. Si costituiva l'opposta che

contestava la legittimità dell'azione delle eccezioni formulate e della correttezza della richiesta avanzata con il precetto.

L'opposizione al precetto e quindi alla futura esecuzione mira ad inficiare il titolo in base al quale l'esecutante agisce onde dimostrare la inefficacia, la nullità, la mancanza dei presupposti previsti dalla legge quale titolo esecutivo o l'intervenuta estinzione o modifica del diritto.

Ciò posto, è d'uopo ricordare che nel nostro ordinamento, esiste il principio dell'acquisizione probatoria ex art. 2697 c.c. in funzione del quale "chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento". Ogni prova può essere utilizzata dal giudice in sede di decisione indipendentemente dalla sua "provenienza soggettiva", ossia senza tener conto di quale parte l'ha dedotta o del fatto che essa sia stata disposta d'ufficio dal giudice. (Cass.civ. 1112/03; Cass. 13068/00; Cass. 5126/00; Cass. 7201/95; Cass. 6956/95; Cass. 5643/95

Vigendo una espressa disposizione legislativa il creditore è esonerato dalla notifica del titolo esecutivo. Difatti l'art. 41 del T.U. D.lvo 385/93 in materia di procedimento di espropriazione di crediti Fondiari esclude l'obbligo di notifica del titolo esecutivo senza possibilità di errore in tal senso circa l'interpretazione del contratto stipulato. Nell'atto di precetto non sussiste l'obbligo di indicare la data di notifica del titolo esecutivo consistente nel contratto di mutuo fondiario ex art. 38 D.Lgs. n. 385 del 1993, tenuto conto che, nel procedimento di espropriazione relativo a crediti fondiari, è escluso l'obbligo della notificazione del titolo contrattuale esecutivo ai sensi dell'art. 41 del menzionato decreto legislativo. Trib. Bari Sez. II, 09/02/2011.

La univoca giurisprudenza della Corte di Cassazione e dei giudici di merito, ai fini del computo dell'usurarietà o meno dell'operazione finanziaria, stabilisce che si devono, altresì, conteggiare il tasso corrispettivo ed anche le spese di assicurazione e tutte le altre spese, commissioni e penali, ivi inclusa quella di estinzione anticipata. L'art. 644 c.p. IV comma inequivocamente dispone che "Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito".

La funzione della norma è quindi quella di affermare l'onnicomprendività del calcolo degli oneri ai fini dell'usura. In tale calcolo vanno fatti rientrare in primo luogo gli interessi, generalmente espressi sotto forma di tasso annuo nominale rispetto alla somma concessa in finanziamento. In secondo luogo, però, bisogna tenere conto di commissioni, remunerazioni e spese. Nel caso delle remunerazioni, la legge specifica che esse rilevano "a qualsiasi titolo" siano applicate.

E' evidente che il legislatore ha inteso evitare che con artifici contabili si cerchi di eludere il limite dell'usura, abbassandolo solo formalmente. L'art. 1 della L. n. 24/2001 così dispone: "1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 644 del codice penale e dell'articolo 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento". La giurisprudenza della Corte di Cassazione maggioritaria afferma che "Ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p., e dell'art. 1815 c.c., co. 2, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori." (cfr. in tali senso Cass. 350/2013, Cass. 801/2016).

Pertanto, deve stabilirsi che "La legge n. 108/96 ai fini della determinazione della soglia di usurarietà prevede il rilevamento del tasso effettivo globale medio "comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese". In tale dizione vanno ricompresi (e perciò valutati ai fini del giudizio di usurarietà del rapporto) tutti i costi del finanziamento applicati dall'istituto di credito, a prescindere dalla denominazione conferita dal creditore. Sulla scia di tale interpretazione la Suprema Corte ha ripetutamente precisato. E di recente confermato, che le soglie di usurarietà riguardano sia gli interessi corrispettivi che quelli moratori (cfr. Cass. 5324/03 e da ultimo 350/2013 e 603/13); peraltro anche le Sezioni penali della Cassazione hanno espressamente ritenuto di considerare anche la commissione di massimo scoperto "quale fattore potenzialmente produttivo di usura, essendo rilevanti ai fini della determinazione del tasso usurario, tutti gli oneri che l'utente sopporta in relazione all'utilizzo del credito" (cfr. Cass. sez. II

pen. N. 46669/11); E' evidente, infatti, che tali interessi scaduti non diventano capitale (ed al debito che matura a seguito della loro scadenza non corrisponde certo un aumento della somma inizialmente mutuata), ma si limitano a sommarsi allo stesso (cfr. sul punto anche Cass. n. 2072/13 che espressamente sancisce come il sistema di ammortamento, connaturato alle operazioni di mutuo, non muta la natura di interessi corrispettivi della "quota-interessi" di cui si compone ciascuna rata)... E' evidente infatti che non ricorrono ragioni per escludere la sottoposizione ai limiti di usurarietà degli interessi moratori quando questi si sommino a quelli corrispettivi; così facendo si finirebbe per eludere il dettato della legge, scomponendo i vari costi del finanziamento e pretendendo di limitare ciascuno di essi entro il tasso-soglia senza considerarli nella loro globalità". Conforme Tribunale di Padova con ordinanza 8-13 maggio 2014, Tribunale di Bari con sentenza 4659/2016; Corte di Appello di Roma con recentissima sentenza del 7.7.2016 n. 4323; Tribunale di Benevento con ordinanza del 30.12.2015; Cass. nn. 602 e 603 del 2013; Cass. n. 350/2013; Cass. n. 5286/2000; Cass. n. 14899/2000; Cass. n. 5324/2003).

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza emessa dalla Sesta Sezione Civile il 4 ottobre 2017, n. 23192, è intervenuta ancora una volta sulla questione del superamento del tasso soglia in materia di usura bancaria ed, in particolare, sulla questione riguardante la possibilità di sommare tra loro gli interessi corrispettivi e quelli moratori. La Cassazione ha richiamato anche la sentenza Cass. n. 5324/2003 secondo cui «*in tema di contratto di mutuo, l'art. 1 legge n. 108/1996, che prevede la fissazione di un tasso soglia al di là del quale gli interessi pattuiti debbono essere considerati usurari, riguarda sia gli interessi corrispettivi che gli interessi moratori*».

Ebbene, dalla giurisprudenza sopra richiamata appare chiaro l'orientamento giurisprudenziale e la applicazione concreta che deve essere verificata caso per caso nel contratto di mutuo ed il rapporto intercorso con l'istituto di credito anche in relazione all'art 117 testo unico legge bancaria. In tale lavoro determinante il lavoro dell'esperto ausiliario del giudice che con competente tecniche è riuscito ad accertare la usurarietà del mutuo con argomentazioni e precisioni che devono

condiversi per la loro linearità, completezza e riferimento alla materiale applicazione dei tassi di interesse raggiunti in seguito a tutte le movimentazioni.

Ciò posto in ossequio al principio sancito di recente dalle Sezioni Unite civili con la sentenza n. 24675 del 20 ottobre 2017, con cui la Corte di Cassazione si è pronunciata in materia di validità del patto relativo agli interessi del mutuo. I giudici di legittimità hanno chiarito che il tasso stipulato in misura superiore a quello previsto dalla legge, non comporta la nullità dello stesso. Nulla, quindi, la clausola di pattuizione degli interessi che non sono dovuti anche in virtù di un patto che resta valido ed efficace ovvero quello di mutuo. Si deve, peraltro, condividere l'orientamento ripreso dal Tribunale di Brindisi che ha ritenuto (sentenza 03.03.2017) che nel caso di superamento del tasso soglia del solo tasso di mora, la sanzione non può che essere la gratuità del rapporto, considerato che nel caso del mutuo, così come di qualsiasi finanziamento, in quanto l'art. 1815 c.c. non si limita a sanzionare la sola nullità della clausola, ma dispone anche che non sono dovuti interessi, senza alcuna distinzione tra interessi moratori e interessi corrispettivi. Tale principio fondamentale statuito dalle sezioni unite, nonostante qualche precedente contrario sempre della suprema corte, come anche una sentenza di contro, pare il principio da applicare al caso concreto anche per la statuizione delle sezioni unite del 2017 le cui argomentazioni logiche e giuridiche appaiono di maggiore coerenza e linearità rispetto ai parametri della vita quotidiana e della realtà in cui si va ad operare.

Deve, pertanto, discostarsi da quanto afferma il ctu dott.ssa che applica l'interpretazione giurisprudenziale più restrittiva affermando che "sono categorie di interessi ontologicamente diverse giacché i primi costituiscono il corrispettivo per la messa a disposizione della somma...mentre i secondi rappresentano una sorta di "penale" per l'eventuale inadempimento. E' chiaro che le sezioni unite hanno accertato la diretta dipendenza del superamento del tasso soglia con il tasso di mora. Il ragionamento è semplice e se si condivide che ogni elemento del contratto di mutuo è destinato ad essere sommato ai fini del superamento del detto limite dell'usura anche il tasso di mora deve essere necessariamente considerato come

numerose sentenze di merito e di legittimità hanno statuito e le sezioni unite nel 2017. Il ctu non effettua conteggi ma possono sicuramente essere presi in considerazione quelli del ctu di parte attrice per la loro linearità e la completezza di considerazioni e motivazioni. Vi sono pertanto euro 32.622,66 interessi indebitamente versati stabilendo la nullità della clausola ed il pagamento del solo capitale. Restano un debito alla data del 27.04.2015 di euro 41.846,04

Da qui consegue che vi è l'obbligo di accoglimento della domanda e si impone l'applicazione del principio della soccombenza, con l'applicazione dei parametri forensi introdotti dal D.M. del 10/3/14 n. 55 in G.U. 02/04/2014, entrato in vigore il 03/14/14; tenuto conto del valore; della natura e della complessità della controversia; delle questioni trattate; dell'esito del giudizio; del combinato disposto degli articoli 82 e 91 c.p.c.; dell'attività professionale svolta dal Procuratore sia nella fase stragiudiziale che giudiziale; le competenze vengono liquidate come da dispositivo

P.Q.M.

Il giudice definitivamente pronunziante, ogni diversa ed ulteriore istanza disattesa, così provvede,

- 1) Accoglie l'opposizione, per i motivi sopra esposti, e dichiara privo di effetti il precetto notificato
- 2) Dichiara, per l'effetto, la inesistenza del diritto dell'istituto di credito di procedere ad esecuzione forzata per inesistenza del titolo e mancanza di legittimità degli interessi accertati per usurari ai sensi della normativa vigente.
- 3) Condanna l'istituto di credito a pagare in favore dell'attore della somma di euro 38.622,66 oltre interessi legali dalla data di deposito della sentenza all'effettivo soddisfo residuando al 27.04.2015 la somma da pagare all'istituto di euro 41.846,04
- 4) Condanna parte opposta al pagamento in favore dell'opponente della somma di euro 350,00 per spese ed euro 2800,00 per competenze oltre iva c.p.a e spese generali 15% e spese di ctu. Con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario

LI 29.07.2019
INIZIALE DI TORRE ANGIUNZIATA
Deposito in Cancelleria
31 LUG 2019
IL CANCELLIERE
Margherita Pappalardo

Il G.O.
dott. Maria Giugliano